

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PARTE

AMMINISTRATIVA

ACQUISIZIONE DI SOTTOSCRIZIONI

ORACLE CLOUD APPLICATION IN AMBITO

AMMINISTRATIVO-CONTABILE E

CONTROLLO DI GESTIONE E AFFIDAMENTO

DELLA PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE

DEL PRODOTTO

CIG B019D9D4B6

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto della presente procedura è l’acquisizione di sottoscrizioni Oracle Cloud Application in ambito amministrativo-contabile e controllo di gestione nonché l’affidamento della progettazione ed implementazione del prodotto, come meglio precisato nel capitolato tecnico.

In particolare l’oggetto dell’appalto prevede le seguenti attività:

1. Acquisizione di sottoscrizioni Cloud SaaS in ambito amministrativo-contabile e controllo di gestione di Oracle Cloud Applications
2. Progettazione e implementazione del nuovo sistema Oracle ERP Cloud che andrà a sostituire il sistema AS 400:
 - a) Raccolta, analisi, e documentazione dei requisiti
 - b) Progettazione di dettaglio e parametrizzazione del sistema
 - c) Personalizzazione
 - d) Integrazione con sistemi esterni
 - e) Conversione e Migrazione dati
 - f) System, integration
 - g) Collaudo
 - h) Formazione
 - i) Avvio in esercizio
 - j) Go-Live
 - k) Supporto post go-live
3. Assistenza nell’intero periodo di esercizio.

Art. 2 - CAUZIONE DEFINITIVA

Al momento della stipula del contratto, o all’avvio di esecuzione del servizio, l’Appaltatore dovrà aver presentato gli atti relativi alla Cauzione Definitiva.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla presente procedura, l’Appaltatore costituisce cauzione, secondo le modalità previste all’art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni della presente procedura da parte dell’Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che Silea avesse eventualmente pagato in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Silea ha, inoltre, il diritto di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui Silea abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio/fornitura, risultante dal relativo certificato.

Art. 3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Appaltatore procederà per quanto riguarda le sottoscrizioni, sia per la fase 1 che per la fase 2, a fatturare un canone trimestrale anticipato, derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara.

La fatturazione relativa alla progettazione ed all'implementazione del prodotto avverrà come di seguito:

- 30% a conclusione della fase di mappatura dei processi, raccolta ed analisi dei requisiti, previa presentazione di apposita relazione;
- 30% alla conclusione della fase di implementazione, collaudo parte Financials, previa emissione relazione;
- 20% alla conclusione della fase di implementazione, collaudo e formazione del nuovo sistema, previa emissione di collaudo positivo;
- 20% al termine del supporto post go-live, previa emissione di verbale di accettazione da parte di Silea SpA e comunque non prima dello scadere del periodo pari a 3 (tre) mesi.

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per l'adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati in base al prezzo presentato in sede di offerta, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Responsabile di esecuzione del contratto, la regolare esecuzione del servizio. La liquidazione dei corrispettivi, avverrà entro i successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea SpA correlate ai vincoli di legge.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ad opera in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

Art. 4 - PENALI e RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il completamento del progetto di implementazione dovrà avvenire entro il 30.06.2025, o comunque entro la data indicata nel progetto tecnico e validata da Silea SpA.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al completamento del progetto del sistema, secondo le tempistiche offerte in sede di gara, Silea applicherà all'Appaltatore una penale pari all'1 per mille del valore complessivo contrattuale del progetto.

I termini sopra citati potranno essere prorogati da Silea SpA per cause di forza maggiore.

Per ognuna delle attività di collaudo con esito "Negativo" sarà applicata una penale pari al 2%, sull'importo complessivo della progettazione.

In caso di non conformità della fornitura/servizio, o in generale in caso di inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, Silea SpA si riserva di procedere all'applicazione di una penale forfettaria, con importo da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 10.000,00, a seconda dell'entità e gravità dell'inadempimento.

L'applicazione delle penali sopra indicate sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie giustificazioni entro 5 (cinque) giorni solari dalla ricevuta notifica della contestazione. Trascorsi i 5 (cinque) giorni o qualora le giustificazioni non risultino soddisfacenti, Silea SpA provvederà a detrarre l'importo delle penali mediante ritenuta diretta sul corrispettivo con relativo provvedimento.

Silea avrà facoltà di considerare risolto il contratto nei seguenti casi:

1. apertura di una procedura di fallimento, liquidazione ovvero qualsiasi altra procedura concorsuale comunque denominata a carico dell'Appaltatore;
2. altri casi di cessazione dell'attività dell'Appaltatore;
3. mancato rispetto dei termini contrattuali con oltre 15 giorni solari di ritardo;
4. mancato adeguamento alle specifiche con oltre 15 giorni solari di ritardo dalla data comunicata nella nota di contestazione;
5. in tutti gli altri casi previsti dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023.

Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di comunicazione mezzo PEC da parte di Silea di volersi avvalere della clausola risolutiva, con l'applicazione di una penale del 10% del valore contrattuale residuo, fatto salvo l'importo massimo attribuibile alle penali di cui ai precedenti articoli e fermo restando il risarcimento dei danni.

FORZA MAGGIORE

Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:

- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., l'appaltatore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Al fine di non incorrere in responsabilità, l'appaltatore avrà l'obbligo di comunicare a Silea che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire a Silea la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, l'appaltatore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, Silea potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare a Silea tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché Silea disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere

formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà di Silea recedere dal contratto.

Art. 5 – GARANZIE e ASSICURAZIONI

L'Appaltatore garantisce che le sottoscrizioni di servizi di cui all'oggetto contrattuale sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso. L'Appaltatore garantisce, altresì, che le sottoscrizioni sono esenti da virus e/o altro codice malevolo, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Appaltatore anche per il fatto del terzo, intendendo Silea restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.

In caso di inadempienza da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, Silea, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso e per tutta la durata dell'appalto, produrre nei termini e con le modalità ivi previste, una polizza assicurativa di responsabilità civile, con un massimale pari almeno all'importo contrattuale, che tenga indenne Silea da tutti i rischi da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Silea.

Art. 6 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Le prestazioni oggetto dell'affidamento possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 7 - REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della

variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto indicato all'art. 60 comma 3 lettera b) del codice.

Art. 8 - RISPETTO CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPC

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione ex D.Lgs. 231, gestione, controllo e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il mancato rispetto di tali principi comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Art. 9 - RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge, i regolamenti e le ordinanze vigenti in materia, nonché il Decreto Legislativo 36/2023 s.m.i. per quanto applicabili-

Art. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY E NOMINA QUALE SUB RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui venga eventualmente in possesso a causa ed in occasione dell'esecuzione dell'appalto vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza ed impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

In particolare, l'Appaltatore dovrà:

1. verificare e controllare che, nell'ambito della propria organizzazione, il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti del Regolamento UE 2016/679 e coordinarne tutte le operazioni;
2. individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
3. impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
4. adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati anche su indicazione di Silea Spa;
5. garantire un sistema di sicurezza idoneo a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta;

6. sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati.

Le informazioni, i dati e le conoscenze non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare tempestivamente qualsiasi incidente occorso che abbia impatto diretto o indiretto sulla sicurezza dei dati o sul sistema di autenticazione.

L'Appaltatore dichiara di possedere le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui al Regolamento UE 2016/679; in ogni caso si precisa che al momento della cessazione del rapporto contrattuale i dati reperiti dovranno essere prontamente cancellati e distrutti da parte dell'Appaltatore.

Alle disposizioni di cui ai commi che precedono saranno tenuti anche eventuali subappaltatori individuati conformemente alle disposizioni di cui al presente Capitolato.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui sopra, Silea avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.

Quanto invece al trattamento dei dati personali forniti dall'Appaltatore a Silea per l'esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore acconsente che i predetti dati personali resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati da Silea ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Art. 11 - FORO COMPETENTE

L'affidamento del servizio è soggetto, a tutti gli effetti, alla legislazione italiana.

Per eventuali controversie, non risolte in via amichevole, relative alla presente procedura di gara si farà ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia e/o al Foro di Lecco restando esclusa la competenza arbitrale.

Art. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO

Tutte le spese di scritturazione, bollo ed eventuale registrazione relative alla stipulazione del contratto resteranno a carico dell'aggiudicatario.

E' altresì a carico dell'aggiudicatario ogni altro eventuale onere relativo al documento contrattuale, ad eccezione dell'IVA, che rimarrà a carico della stazione Appaltante.

Art. 13 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza":

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- i contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a Silea spa ed alla Prefettura di Lecco.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 14 – SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AZIENDALE E PROCEDURE

Silea S.p.a. ha ottenuto la certificazione di un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, EMAS ISO 45001 – UNI CEI EN ISO 50001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione ed il controllo delle attività "critiche" dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza e della qualità.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standard prefissati dalla direzione nel documento "politica societaria per l'ambiente, la sicurezza e la qualità".

Art. 15 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga a erogare i Servizi e in generale a svolgere ogni attività cui si è obbligato con la massima diligenza, secondo elevati livelli qualitativi e comunque, in conformità alle disposizioni di legge, amministrativa e regolamentare applicabile al Fornitore nonché tenendo costantemente informata Silea, con dettagliate relazioni scritte, nel rispetto delle tempistiche, dei Service Level Agreement indicati e sull'andamento dei Servizi.

Resta inteso che i costi per l'adeguamento e/o la modifica dei Servizi saranno a carico:

- i. Del Fornitore, se derivanti dall'applicazione di normative nazionali ovvero normative dell'Unione Europea specifiche per l'Italia, nonché direttive o normative Istituzionali ed Associativi competenti, regole e procedure standard obbligatorie;
- ii. dalla Silea, se richieste da Silea stessa;
- iii. previa negoziazione in tutti gli altri casi.

In particolare, il Fornitore si obbliga a riportare in tali relazioni ogni elemento di criticità che dovesse emergere nell'erogazione dei Servizi.

Il Fornitore si obbliga espressamente ad eseguire i Servizi in stretto coordinamento con il personale di Silea, secondo i termini e le modalità previsti all'interno del capitolato.

Il Fornitore si obbliga a:

- I. Porre in essere tutte le attività necessarie per la corretta erogazione dei Servizi in conformità ai Livelli di Servizio anche se non previste nel capitolato e negli Allegati;
- II. Attuare tutte le attività necessarie per garantire, tempo per tempo, la coerenza e conformità delle infrastrutture e dei servizi tecnologici alle infrastrutture e servizi in essere;
- III. Fornire a Silea, perché quest'ultima possa utilizzarle al suo interno o successivamente fornirle a eventuali società proprie appaltatrici per altri servizi, tutte le informazioni e la documentazione inerente alle attività svolte, i materiali prodotti, i Servizi. Silea potrà, a sua discrezione, fornire tale documentazione a dette società quand'anche essa fosse ritenuta confidenziale;
- IV. Rispettare tutte le proprie policy di sicurezza. Il fornitore garantisce e SILEA accetta che il sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, la sua definizione, realizzazione nonché il controllo dei processi atti a garantire gli obiettivi di riservatezza, integrità, disponibilità e conformità delle informazioni aziendali, inerenti ai, anche in merito ai servizi oggetto del presente contratto, è stato realizzato tenendo conto ed è ricompreso nell'ambito di certificazioni che il Fornitore dichiara di possedere e che verrà mantenuta per tutta la durata del Contratto. Al fine di garantire tale coerenza, il Fornitore si obbliga a mantenere i sistemi di certificazione indicati come adottati dal

fornitore al momento della stipula del Contratto e a garantire –ove necessario - le evoluzioni dello stesso. Il fornitore si obbliga a segnalare ogni possibile variazione legata al mantenimento della suddetta certificazione;

- V. Mantenere il Servizio sempre conforme a ogni e qualunque normativa applicabile ivi comprese le disposizioni delle Autorità di Vigilanza o comunque competenti con oneri a proprio esclusivo carico.

Resta espressamente inteso che i Servizi saranno erogati dal Fornitore mediante la propria organizzazione di uomini e mezzi e sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dalla Committente e facendo affidamento sulla loro correttezza, completezza ed accuratezza.

Il Fornitore ed i suoi dipendenti, collaboratori, subappaltatori autorizzati ed altri terzi eventualmente coinvolti, con il consenso di Silea, nell'erogazione della fornitura, avranno e manterranno tutti i necessari permessi, registrazioni, autorizzazioni e licenze per la fornitura dei Servizi e per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto.

Art. 16 – SICUREZZA DEI DATI

Il Fornitore dovrà dichiarare di garantire di aver adottato le misure di sicurezza fisiche, logiche e organizzative (di seguito: "Misure").

Il Fornitore nei limiti di cui alla presente fornitura, si obbliga a tenere Silea manlevata e indenne da qualunque conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle a seguito della mancata adozione da parte del Fornitore delle Misure.

Resta espressamente inteso che sarà cura e responsabilità del Fornitore verificare che quanto sopra sia adempiuto altresì da suoi eventuali subappaltatori. In ogni caso, il Fornitore si obbliga a rispettare quanto previsto nella allegata nomina a responsabile del trattamento in relazione alla sicurezza dei dati.

Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare da quando ne viene a conoscenza e comunque entro 5 (cinque) giorni per iscritto a Silea una violazione della riservatezza o dell'integrità dei dati personali trattati in esecuzione del presente Contratto.

Resta espressamente inteso che il Fornitore avrà l'obbligo di adeguare le Misure e di modificare ogni obbligazione prevista dal Contratto secondo quanto previsto ai precedenti articoli.

Art. 17 - PASSAGGIO DI CONSEGNE

Per "Passaggio di Consegne" si intendono tutte quelle attività finalizzate a garantire la corretta continuazione dei Servizi che saranno erogati da un fornitore diverso dal Fornitore o direttamente da Silea.

Alla cessazione del Contratto per inadempimento, il Fornitore fornirà gratuitamente a Silea tutti i servizi strumentali al passaggio di consegna dei servizi forniti in base al Contratto. Resta inteso che gli eventuali oneri a carico della Committente per la risoluzione del Contratto verranno considerati quali danni risarcibili.

Alla Cessazione del Contratto per qualsiasi altro motivo, il Fornitore fornirà a Silea tutti i servizi strumentali al passaggio di consegna alle tariffe concordate di volta in volta.

Almeno tre mesi prima della data di scadenza o cessazione del Contratto, il Fornitore elaborerà e sottoporrà a Silea un piano di trasferimento di dettaglio che illustrerà i compiti che ognuna delle Parti dovrà svolgere in relazione al trasferimento, un calendario di esecuzione dei compiti stessi.

In ogni caso, il Fornitore dovrà:

- Effettuare tutte le attività di trasferimento della conoscenza e delle informazioni necessarie al nuovo fornitore per prendere in carico i Servizi.
- Trasferire a Silea, senza ulteriore compenso, congiuntamente al piano operativo di trasferimento, tutta la documentazione tecnica ed operativa necessaria, prodotta ed utilizzata per la gestione dei Servizi nell'ambito del presente contratto;
- Continuare ad erogare, su richiesta scritta di Silea inviata a mezzo PEC i Servizi (o una parte degli stessi, in base alle decisioni di Silea) per un periodo non superiore a 180 giorni dallo scioglimento o cessazione dell'efficacia del Contratto, al medesimo costo mensile previsto al momento della cessazione dell'efficacia del Contratto. Salvo diverso accordo tra le Parti, il Fornitore sarà tenuto al rispetto dei Livelli di Servizio e delle altre previsioni del Contratto.